



S E N T E N Z A N . 2 4 9 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Eugenio	MUSUMECI	Presidente relatore
Rossella	CASSANETI	Giudice
Flavia	D'ORO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 74102 del registro di segreteria,

P R O P O S T O D A

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A., avente sede a Napoli in via Giambattista Marino n° 1, codice fiscale 06937950639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rispoli (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Andrea d'Isernia n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, avente sede a Roma in via Giuseppe Grezar n° 14, codice fiscale 80030620639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

N O N C H É N E L C O N T R A D D I T T O R I O D E L L A

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, rappresentata dal

S.P.G. Gaetano Gigliano.

F A T T O

1. Con atto depositato presso questa Sezione l'11 ottobre 2023 l'Azienda Napolitana Mobilità s.p.a. (in sigla: ANM) ha riproposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (in sigla: AdER) un giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice ordinario: nel quale l'ANM aveva domandato il risarcimento del danno scaturito dalla mancata riscossione di un proprio credito di complessivi 520,11 euro vantato nei confronti di tal Paola Esposito, in virtù di tre sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a costei dall'ANM stessa. In particolare quest'ultima ha lamentato che la cartella di pagamento scaturita da quel credito era stata annullata dal giudice di pace di Napoli, adito dall'Esposito, con sentenza n° 1209/2012: perché l'AdER non aveva dimostrato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale; e che ancora il giudice di pace di Napoli, dinanzi al quale l'ANM aveva poi proposto una conseguente domanda risarcitoria, con sentenza n° 33166/2023 aveva declinato in favore di questa Corte la giurisdizione ordinaria alla luce dell'avviso enunciato in un caso analogo, con ordinanza n° 5569/2023, dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

Perciò, nel riproporre dinanzi a questa Sezione quel giudizio, l'ANM ha reiterato la domanda di risarcimento in relazione non soltanto al predetto danno patrimoniale di 520,11 euro; ma anche al danno all'immagine insito nell'assenza di concrete conseguenze pregiudizievoli a carico della destinataria delle originarie sanzioni

pecuniarie, materialmente scaturite dal viaggiare a bordo di un veicolo del trasporto pubblico locale senza possedere un titolo valido.

2. Con memoria depositata il 20 dicembre 2023 la Procura regionale ha espresso l'avviso secondo cui, in ossequio al principio enunciato in un'analoga fattispecie dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello con la sentenza n° 39/2023, l'odierna domanda attorea potesse reputarsi ammissibile soltanto riguardo all'accertamento della definitiva dispersione del credito vantato dall'ANM; e che, invece, risultasse inammissibile una condanna risarcitoria a carico dell'AdER.

3. Senza che quest'ultima si sia costituita, il 27 marzo 2024 l'ANM ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio.

4. Infine all'udienza del 28 marzo 2024 la causa è stata discussa dall'ANM e dalla Procura regionale, venendo trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. L'omessa costituzione dell'AdER consente di prescindere dal vagliare l'eventuale validità della *vocatio in ius* dell'AdER stessa, così come dal verificare se quest'ultima intenda accettare o meno la rinuncia dell'ANM agli atti del giudizio: perché il primo comma dell'art. 306 c.p.c. attribuisce rilievo all'accettazione avversaria soltanto ove provenga "... dalle parti costituite ..." alla data in cui quella rinuncia venga formulata nel giudizio stesso (Cass. n° 6442/1998).

Perciò, una volta interpretato in tal senso il comma 6 dell'art. 110 c.g.c., va dichiarata l'estinzione dell'odierno giudizio.

6. Infine, ai sensi del comma 7 dell'art. 110 c.g.c., quest'ultima

pronuncia esime dal provvedere riguardo alle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 74102, ne
dichiara l'estinzione.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 28 marzo 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 06/05/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)